



BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITÀ 2021 di cui all'art. 11, L. 431/1998

Ambito territoriale n.27

COMUNE CAPOFILA: COMUNE DI BORGOMANERO

Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:

AGRATE CONTURBIA, AMENO, ARMENO, BOCA, BOGOGNO, BOLZANO NOVARESE, BORGOMANERO, BRIGA NOVARESE, CAVAGLIETTO, CAVAGLIO D'AGOGNA, CAVALLIRIO, CRESSA, CUREGGIO, FONTANETO D'AGOGNA, GARGALLO, GOZZANO, GRIGNASCO, INVORIO, MAGGIORA, MIASINO, ORTA SAN GIULIO, PELLA, PETTENASCO, POGNO, PRATO SESIA, ROMAGNANO SESIA, SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, SORISO, SUNO, GATTICO-VERUNO.

IL COMUNE di AGRATE CONTURBIA

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 18-3776 del 10 settembre 2021 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2021;
- la Determina dirigenziale regionale n. 1345/A1418A/2021 del 20 settembre 2021 avente ad oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2021(art.11, L n. 431/1998 smi). DGR n. 18-3776 del 10 settembre 2021. Comuni capofila 2021. Indicazioni operative, schemi di bando e modulo di domanda per i Comuni";

RENDE NOTO

che dal **18 novembre 2021** fino al **22 dicembre 2021** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

ART. 1 - REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente bando **al 18 NOVEMBRE 2021 abbiano i seguenti requisiti:**

- a) siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- b) abbiano la residenza nel Comune di AGRATE CONTURBIA;
- c) siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
- d) siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente) in corso di validità al momento della presentazione della domanda CON I SEGUENTI REQUISITI REDDITUALI:

d.1) per i soggetti rientranti nella fascia A)

alla voce "Somma dei redditi dei componenti del nucleo" l'importo deve essere **UGUALE O INFERIORE AD € 13.405,08;**

- Il valore dell'incidenza del canone di locazione, **regolarmente corrisposto**, e al netto degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante dall'Attestazione ISEE 2021 deve essere superiore al 14% ;

d.2) per i soggetti rientranti nella fascia B)

- alla voce "Somma dei redditi dei componenti del nucleo" l'importo deve essere **SUPERIORE AD € 13.405,08 E INFERIORE AD € 25.000,00;**
- alla voce "Indicatore della situazione economica equivalente" l'importo deve essere **INFERIORE AD € 21.201,19;**
- il valore dell'incidenza del canone di locazione, **regolarmente corrisposto**, e al netto degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante dall'Attestazione ISEE 2021 deve essere superiore al 24%.

d.3) In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso al bando, il richiedente può comunque presentare la domanda accompagnata dalla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

- e) non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici nell'anno 2021 ovvero assegnatari/conduttori di alloggio di edilizia agevolata/convenzionata realizzato con contributi pubblici da operatori privati, comprese le cooperative edilizie di abitazione. Nel caso di assegnazione avvenuta nel corso dell'anno 2021, può essere computato, ai fini del presente bando, soltanto l'eventuale canone di locazione corrisposto in qualità di conduttore di alloggio di edilizia privata;
- f) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLO);
- g) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;
- h) non siano titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano.

Quanto sopra è valevole anche per ogni componente del nucleo familiare.

Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune in cui insiste l'immobile;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

- a) I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, così come peraltro già previste dal modello di domanda.
- b) La domanda, su apposito modello, deve essere compilata in ogni sua parte e corredata dai seguenti documenti:

- copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità, per i richiedenti che risultano essere cittadini stranieri o apolidi;
- copia completa del contratto di locazione oggetto della richiesta, in corso di validità (*in presenza di più contratti susseguenti, per lo stesso immobile, allegare la copia di tutti i contratti*);
- copia delle ricevute del pagamento dei canoni di affitto 2021, regolarmente emesse ai sensi della normativa vigente e la cui causale sia congrua all'oggetto del presente bando (a titolo esemplificativo e non esaustivo: con indicazione della/e mensilità pagata/e, con indicazione del soggetto che ha effettuato il pagamento, del soggetto che ha ricevuto il pagamento, ecc..). Nel caso in cui l'importo indicato nelle ricevute sia comprensivo delle spese per locali accessori o altre spese, si evidenzia che l'eventuale beneficio sarà determinato sulla base del canone di locazione dichiarato nel punto 3.2, della domanda;

b.2) Nel caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano che risultino inagibili o indisponibili, è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma h), ovvero:

- per possesso di alloggi inagibili allegare certificato che ne attesti lo stato, rilasciato dal Comune in cui insiste l'immobile.
- per indisponibilità della casa coniugale, di cui si è proprietari, a seguito di separazione o divorzio, allegare la comprovante documentazione ai sensi della normativa vigente.

b.3) nel caso di domanda presentata dall'amministratore di sostegno, dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge per persona risultante incapace, alla domanda dovranno essere allegati anche i documenti comprovanti tale abilitazione.

- c) In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione l'opportuna dichiarazione circa la fonte di sostentamento.
- d) Nel caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso al bando, il richiedente non in possesso dell'attestazione ISEE 2021, può comunque presentare la domanda purchè accompagnata dalla copia della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

ART. 3 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune, verificata la completezza e la regolarità delle domande ricevute, procederà all'inserimento delle stesse nell'applicativo EPICO fornito dalla Regione Piemonte.

3.1) CONTRIBUTO TEORICO

Per i soggetti rientranti nella fascia A)

Il contributo TEORICO riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

Per i soggetti rientranti nella fascia B)

Il contributo TEORICO riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

3.2) CONTRIBUTO EFFETTIVO

Il contributo EFFETTIVO erogabile ai beneficiari è calcolato AUTOMATICAMENTE dall'applicativo EPICO fornito dalla Regione Piemonte, come da modalità di riparto da quest'ultima individuata sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

I soggetti rientrati nella fascia B) potranno accedere alla ripartizione del beneficio solo successivamente alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande dei soggetti rientranti in fascia A), in applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia B), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

Non potranno essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.

L'eventuale ammissione al beneficio non costituisce consequenziale diritto alla sua corresponsione.

Il Comune di residenza del beneficiario della misura di sostegno, provvederà alla liquidazione del contributo effettivo spettante al termine delle operazioni di validazione da parte della Regione Piemonte.

L'eventuale contributo assegnato sarà liquidato al beneficiario, per il tramite del Comune di residenza, con bonifico bancario su conto corrente a lui intestato.

ART. 4 – REDDITO DI CITTADINANZA

Ai sensi del DM 19 luglio 2021 art. 1, comma 6, i contributi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito/pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

In base al Decreto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicheranno all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ART. 5 - CASI PARTICOLARI

- a) Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge unitamente ai documenti comprovanti tale abilitazione.
- b) In caso di decesso del richiedente, il contributo potrà essere erogato solo ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data di apertura del bando.
Diversamente, il Comune dovrà restituire alla Regione Piemonte l'importo del contributo spettante.
- c) In fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, gli uffici comunali, con lettera raccomandata A/R, o mezzo pec all'indirizzo indicato nella domanda, fissano un termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, il Comune dovrà restituire l'importo non erogato alla Regione Piemonte.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda redatta su apposito modello allegato, correttamente sottoscritta unitamente agli allegati necessari, come individuati dall'art. 2, dovrà pervenire

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 22 DICEMBRE 2021 PENA ESCLUSIONE

secondo una delle seguenti modalità:

- **via PEC all'indirizzo: pec@agrateconturbia.eu**
- consegnate a mano o mezzo servizio postale **all'ufficio protocollo del Comune di AGRATE CONTURBIA – via ROMA N. 41 - negli orari di apertura al pubblico**, precisando che farà fede la data e l'ora di arrivo, saranno ininfluenti la data e l'ora di spedizione.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l'Ente non assume responsabilità alcuna. Le domande di contributo pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato verranno automaticamente escluse.

La presentazione della richiesta di contributo non attribuisce alcun diritto al riconoscimento dello stesso.

6.1 - ISTITUZIONE SPORTELLO INFORMATIVO

SOLO PER I RESIDENTI A AGRATE CONTURBIA

nei giorni di

LUNEDÌ dalle ore 12.00 alle ore 13.00

e MARTEDÌ dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Al fine di una esaustiva informazione si invitano gli interessati a presentarsi allo sportello con tutta la documentazione richiesta all'art. 2 del presente bando.

Lo sportello è attivo solo per le informazioni in merito al presente bando, ai requisiti richiesti ed al modulo di domanda. **NON FORNISCE IL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE.**

Le informazioni generali potranno essere altresì acquisite tramite:

- telefono ai recapiti 0322/832100

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Le domande di contributo non verranno ammesse nei seguenti casi:

- Data di protocollo della domanda fuori termine;
- Domanda pervenuta compilata in modo illeggibile o non sottoscritta o carente degli elementi essenziali per l'identificazione del richiedente;
- Attestazione ISEE non valida;
- Data dell'Attestazione ISEE o data di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), oltre il termine di presentazione della domanda;
- Mancanza dei requisiti di ammissibilità come individuati al punto 1);

ART. 8 – COMUNICAZIONI

Agli interessati sarà comunicato sia il rigetto della richiesta, sia la misura della concessione del contributo.

Per quanto non espressamente richiamato si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

Nella fase dell'istruttoria delle domande pervenute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, non reperibili da altre banche dati a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli a campione, a comprova della veridicità delle dichiarazioni fornite dal soggetto richiedente alla partecipazione, acquisendo le necessarie informazioni; qualora emergesse la non veridicità, si procederà ai sensi di legge

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE BANDO

Il presente bando è disponibile:

- presso il Comune di AGRATE CONTURBIA
- sul sito internet del Comune di AGRATE CONTURBIA

Il presente bando e la relativa documentazione allegata saranno altresì integralmente pubblicati all'Albo Pretorio informatico del Comune per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Costituiscono allegati al presente bando:

- Allegato A) "Domanda".
- *"Informativa sul trattamento dei dati personali conferiti, resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 (RGPD)"*.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento 679/2016/UE si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di che trattasi (vedasi *"Informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con il presente modulo, resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 (RGPD)"*).

Il responsabile del procedimento è individuato nella Dirigente dell'Area Servizi alla Persona.

Agrate Conturbia, 18/11/2021

IL SINDACO
(F.to Simone TOSI)